

OMISSIS

all'efficacia delle procedure di ricorso in materia dell'aggiudicazione di appalti pubblici, esprime il favore per strumenti di risoluzione delle controversie che siano alternativi a quello giurisdizionale ordinario;

lo schema di decreto legislativo AG 167 del 15 dicembre 2009 prevede l'espressa abrogazione del divieto di arbitrato, superando il divieto introdotto dall'articolo 3, commi da 19 a 21, della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, (che entra in vigore il 30 giugno 2010) e ridefinendo l'istituto dell'arbitrato;

l'articolo 15, comma 3, del presente decreto-legge prevede la nullità delle clausole compromissorie e della costituzione di collegi arbitrali già costituiti nell'ambito di contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, facendo salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria;

il comma 1 dell'articolo 16 del presente decreto-legge è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente e, quindi, la Protezione civile rimane Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cioè un organo della pubblica amministrazione soggetto, in quanto tale, al divieto di cui all'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, divieto in via di abrogazione (AG 167/2009 sopra richiamato); di conseguenza si pone l'esigenza di rendere le disposizioni del presente decreto coerenti con l'intera disciplina dell'arbitrato in cui è parte la pubblica amministrazione,

La Camera,

premesso che:

la direttiva comunitaria n. 2007/66/CE, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio con riferimento

impegna il Governo

a dare coerenza, tenendo conto del quadro normativo europeo e degli atti nazionali di

recepimento, all'intera disciplina dell'arbitrato in cui è parte la pubblica amministrazione; in particolare, a prevedere, nell'emanando decreto legislativo di cui alla proposta AG 167 del 15 dicembre 2009, l'estensione dell'abrogazione del divieto di arbitrato di cui all'articolo 3, commi da 19 a 21, della legge n. 244 del 2007 anche alle clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, di cui all'articolo 15, comma 3, del presente decreto-legge.

9/3196-A/15. Franzoso, Tortoli, Stradella.

OMISSIS